



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA BRINDISI

Viale Regina Margherita n. 1 – 72100 Brindisi (BR) – tel. 0831/521022

pec: cp-brindisi@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/portale/home

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 37 /2025

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante di Brindisi, sottoscritto:

- VISTA:** la Legge costituzionale 18.10.2001 n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112;
- VISTA:** la legge regionale 10.04.2015 n. 17 recante:” Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”;
- VISTE:** le note Circolari n.90 Serie I Titolo Demanio Marittimo, prot. DEM2A-10980 dell’allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione, relativa all’utilizzazione di breve durata di zone del demanio marittimo e del mare territoriale e la Circolare n.120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA:** la nota Circolare n.82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il Dispaccio n.31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTO:** la nota Circolare n.34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO:** il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 01/09/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;

- VISTO:** il Dispaccio n.02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO:** il Dispaccio n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
- CONSIDERATO:** che i litorali del Circondario Marittimo di Brindisi, lungo i quali sono consentite le attività balneari e nautiche disciplinate con la presente ordinanza, sono costituiti in gran parte da coste basse, con alcune spiagge di modesta estensione, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico-ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare. Le stesse attività, infatti, sono vietate con apposite Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo di Brindisi e dei Comuni costieri competenti per territorio, nelle zone di mare antistanti i costoni rocciosi/falesia costituenti pericolo per la pubblica incolumità a causa di possibili crolli, cedimenti, caduta massi;
- VISTI:** la Legge 25.03.1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) ed il D.P.R. 09.07.2010, n.133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106) ed in particolare l’articolo 2 del medesimo D.P.R. nonché il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria” del 17.11.2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;
- VISTE:** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9, comma 2°, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 54363 in data 16.04.2025, recante indirizzi in materia di stagione balneare e Ordinanze dei Capi di Circondario, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha esteso l’indirizzo del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti contenuto nella direttiva prot. n. 0013384 in pari data, contenente indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Brindisi, che comprende il territorio costiero dal Comune di Fasano al Comune di Torchiarolo;
- VISTA:** la nota prot. n. 20241 in data 19.03.2024 della Direzione marittima di Bari con la quale si estende la richiesta della regione Puglia volta a valutare la possibilità di consentire la navigazione di piccole unità non a motore e/o a vela anche nella fascia di mare riservata alla balneazione;
- RITENUTO OPPORTUNO:** modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall’esperienza specifica nel settore;

- RITENUTO NECESSARIO:** aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento nonché al fine di recepire la sopra richiamata esigenza della Regione Puglia volta a consentire la navigazione di piccole unità non a motore e/o vela anche nella fascia di mare riservata alla balneazione, nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza della balneazione;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;
- VISTO:** il Decreto Interministeriale 4 dicembre 1991 istitutivo della Riserva Naturale Marina denominata "Torre Guaceto" ed il disciplinare integrativo al regolamento di organizzazione ed esecuzione dell'Area Marina Protetta "Torre Guaceto" – Anno 2025;
- VISTA:** l'Ordinanza balneare in data 16.04.2025 della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 251 in pari data, per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 43 del 29 maggio 2024, che abroga e sostituisce l'Ordinanza 32/2018 del 26 aprile 2018, avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi, che comprende i litorali dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Ostuni, Fasano, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;
- VISTA:** la propria Ordinanza 27 in data 18 maggio 2017 contenente il "Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Brindisi", così come modificato ed integrato dall'Ordinanza n. 36 del 14.05.2022 e dall'Ordinanza n. 44 del 29 maggio 2024;

ORDINA

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Brindisi compreso tra i Comuni di Fasano e Torchiarolo.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, in materia di sicurezza della balneazione, si intende per stagione balneare il periodo tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre (dal 17/05/25 al 21/09/25 compresi), durante tale periodo le strutture (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio;
3. Rimane ferma la disciplina dettata dall'Ordinanza balneare della Regione Puglia sulla gestione delle aree demaniali marittime e relativamente all'uso delle spiagge ed alla disciplina delle strutture turistico ricreative ricadenti anche su aree private (comprese

quelle di noleggio di attrezzature balneari) ed anche per i tratti destinati alla libera fruizione (a cura dei Comuni costieri).

4. I titolari/gestori di strutture balneari ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in italiano, inglese nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo. E' fatto, pertanto, obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni costieri, per i tratti di rispettiva competenza, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

Articolo 2 - Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni

1. durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia 16.04.2025 con atto dirigenziale n. 251 (dal 1° maggio al 30 settembre), le zone di mare fino ad una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
2. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 3, è interdetta la navigazione delle unità a motore, a vela e delle unità navali in genere, nonché l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio, ad eccezione dei mezzi navali appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque. L'attraversamento delle suddette zone di mare riservate alla balneazione è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati.
3. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto, nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse è consentita la navigazione di piccoli natanti da spiaggia, limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo (jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP), con esclusione dei natanti a motore muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro), alle seguenti prescrizioni:
 - a. il raggiungimento della distanza dei cento metri dovrà comunque avvenire esclusivamente a mezzo di apposito corridoio di lancio;
 - b. la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - c. i conduttori dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo altresì la navigazione qualora le condizioni del mare e di vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva.

4. Sono esclusi dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione **è vietato**:
 - a. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - b. esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di strutture balneari) ed in ottime condizioni di visibilità.

Articolo 3 - Obblighi di segnalazione (zone di mare riservate alla balneazione)

1. Nei periodi di balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia 16.04.2025 con atto dirigenziale n. 251, i titolari/gestori delle strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni costieri nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico – ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di collocare per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione** saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **20 metri** uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
2. I soggetti/enti di cui al precedente comma 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, non è possibile provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui sopra, i soggetti/enti di cui al precedente comma 1) devono, ciascuno per i tratti di rispettiva competenza, apporre - in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile agli utenti - adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE –
(metri 200 o 100 dalla costa) – NON SEGNALATO

Articolo 4 - Obbligo di segnalazione (acque sicure)

1. I titolari/gestori di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni costieri nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico – ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto "limite acque sicure"). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo e posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi (il numero di gavitelli non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre)).
2. Qualora, per cause di forza maggiore, non è possibile provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui sopra, i soggetti/enti di cui al precedente comma 1) devono, ciascuno per i tratti di rispettiva competenza, apporre - in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) – NON SEGNALATO

3. I soggetti/enti di cui al precedente comma 1) devono, qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia e pertanto non è possibile apporre i gavitelli su indicati, apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana, inglese nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITA' DELLA BATTIGIA

Articolo 5 - Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Le unità a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. [100 metri per le scogliere a picco] fino ai 1000 metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 6 - Zone di mare vietate alla balneazione

1. È vietata la balneazione:
 - a. nei porti e nelle imboccature portuali;
 - b. nel raggio dei 100 metri dai fanali di ingresso delle imboccature portuali;
 - c. sulle rotte di entrata/uscita dai porti;

- d. entro i 50 metri dalle zone di mare in cui vi siano pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri,
- e. entro i limiti fissati dalle specifiche ordinanze di sicurezza e di interdizione nelle zone interessate dallo svolgimento di lavori;
- f. entro metri 100 dalle scogliere frangiflutti e dalle opere poste a difesa della costa. Sulle stesse è inoltre vietata anche la sosta ed il transito delle persone;
- g. negli specchi acquei antistanti i tratti di costa interessati da fenomeni di crollo e/o movimenti franosi, come individuati da apposite ordinanze dei Comuni Costieri e del Capo del Circondario Marittimo di Brindisi;
- h. entro metri 200 dalle navi alla fonda in rada;
- i. all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
- j. sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
- k. alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
- l. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
- m. in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
- n. nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con idonei cartelli, redatti oltre che in lingua italiana e in inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, posizionati a cura dei Comuni;
- o. nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.

Articolo 7 - Corridoi di lancio

1. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto n. 27/ del 18 maggio 2017, i corridoi di lancio, diversi da quelli ad uso dei kitesurf devono avere le caratteristiche minime dettate con l'Ordinanza n. 44/2024 del 29.05.2024 dal Capo del Circondario Marittimo di Brindisi.
2. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
"RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI
- DIVIETO DI BALNEAZIONE"

4. Con specifico riferimento ai corridoi di lancio autorizzati ad uso dei *kitesurf*, le cui caratteristiche sono riportate nel Regolamento per la disciplina del diporto nautico approvato dal Capo del Circondario Marittimo di Brindisi con Ordinanza n. 27 del 18/05/2017 e ss.mm.ii., è fatto obbligo ai titolari delle strutture balneari e/o attività similari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione ovvero le civiche Amministrazioni rivierasche riservare il tratto di arenile prospiciente, necessario per la sistemazione delle attrezzature e le manovre per ingresso ed uscita dal mare,

delimitandolo con paletti e cime allo scopo di interdire lo stesso all'attività balneare ed al transito di bagnanti. È, altresì, obbligatorio apporre apposita cartellonistica monitoria redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
“AREA RISERVATA ALLA MANOVRA ED AL TRANSITO DI KITESURF
– DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA AI BAGNANTI”

5. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in dislocamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.
6. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nei tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione lì dove sia previsto il transito/ navigazione di piccole unità navali a remi, a motore o piccoli natanti da spiaggia a mezzo di controllo diretto e manuale dell'uomo, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.
7. È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione di cui al precedente comma.
8. All'interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

Articolo 8 - Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso le strutture balneari e per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione

1. **Nel periodo tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica di settembre (dal 17/05/25 al 21/09/25 compresi)**, i titolari/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) **devono assicurare il servizio di salvataggio** dalle ore 09:00 alle ore 19:00, secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, il titolare/gestore deve attivare un aggiuntivo, autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa regionale e sottoposto alla vigilanza dell'Asl competente per territorio.
2. Qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) intendesse operare **ai fini della balneazione al di fuori del periodo di cui al precedente punto 1 e comunque nel periodo d'apertura facoltativo** stabilito dalla Regione Puglia con l'Ordinanza balneare, **dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle giornate prefestive e festive dalle ore 09:00 alle ore 19:00**, mentre nei giorni feriali, la struttura balneare non è tenuta a garantire un servizio di salvataggio ma ha comunque l'obbligo di:
 - a. inoltrare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Brindisi ed al Comune costiero indicando il periodo, l'orario di apertura e la relativa attività svolta (**Allegato 4**);

- b. issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
- c. posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura

ATTENZIONE
"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"

- 3. Prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, le strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) che siano aperte al pubblico **per attività accessorie e diverse dalla balneazione (es. elioterapia)** non sono tenute a garantire il servizio di salvataggio ma comunque hanno l'obbligo di:
 - a. inoltrare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Brindisi ed al Comune costiero indicando il periodo, l'orario di apertura e la relativa attività svolta (**Allegato 4**);
 - b. issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - c. posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

"STRUTTURA APERTA PER ATTIVITA' DIVERSA DALLA BALNEAZIONE"
ATTENZIONE
"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"

- 4. I titolari/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) devono segnalare con immediatezza, direttamente all'Autorità marittima, eventuali motivi di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di salvataggio. In tal caso, fermo restando l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il regolare svolgimento del servizio, avranno comunque l'obbligo di:
 - a. issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - b. posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"

- c. richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.

5. Rientra nel ruolo e nella responsabilità dei Comuni costieri predisporre un servizio di salvataggio secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Qualora i Comuni costieri non attivino, nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di assistenza e salvataggio, devono tempestivamente provvedere ad informare questa Autorità marittima ed apporre, nelle predette zone di competenza e nei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.
6. Ferme restando le prescrizioni in materia di primo soccorso impartite dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:
- a. almeno un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio abilitato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 80 metri di fronte mare e/o multipli**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza;
 - b. una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, sopraelevata di almeno **metri 1,60 (e non superiore ai metri 2,00)** dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata previa comunicazione a questa Autorità Marittima. Se necessario al fine di coprire la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero di postazioni di salvataggio dovrà essere implementato, indipendentemente dalla lunghezza dello stesso fronte mare;
 - c. un pennone posto in posizione ben visibile con issata la pertinente bandiera;
 - d. bandiere: verde, rossa e gialla;
 - e. un binocolo;
 - f. un paio di pinne di misura idonea;
 - g. un fischietto professionale;
 - h. una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
 - i. un megafono;
 - j. rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia, completo di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch);
 - k. moscone (o pattino) a remi, idoneo al servizio salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO". Lo stesso deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale

imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente ed in posizione tale da essere prontamente impiegata.

- I. due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono.
7. Gli apprestamenti e le dotazioni di cui sopra dovranno essere collocati presso la postazione di salvataggio. Qualora la posizione della postazione di salvataggio non consenta un pronto utilizzo delle dotazioni su indicate, il titolare/gestore della struttura balneare dovrà prevederne un'adeguata riallocazione in funzione di un più efficiente impiego degli stessi previa comunicazione a questa Autorità Marittima. In ogni caso, i due salvagenti anulari, dovranno essere posizionati ai lati estremi della zona di competenza.
8. Il numero di assistenti bagnanti per ogni postazione, nell'arco temporale giornaliero (dalle ore 09.00 alle ore 19.00), deve essere modulato in modo tale da assicurare, in maniera continuativa, la piena efficienza del personale impiegato, tenuto conto delle tempistiche fisiologiche connesse alla consumazione del pasto giornaliero.
9. È fatto divieto ai titolari/gestori delle strutture balneari di cui ai precedenti paragrafi impiegare in altre attività il personale e mezzi destinati al servizio di salvataggio.
10. Il servizio di salvataggio su indicato deve essere assicurato anche dalle strutture turistico - ricreative che svolgono attività balneari (compreso il noleggio di attrezzature balneari) su aree private. I soggetti che eseguono dette attività, nell'inviare all'Amministrazione Comunale e a questa Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione di salvataggio.
11. Si rappresenta che la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.

Articolo 9 - Moto d'acqua (eventuale) in aggiunta al servizio di salvataggio

1. Qualora i soggetti/enti di cui al precedente articolo 8, in aggiunta all'imbarcazione di cui al precedente articolo, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:
 - a. la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - b. la moto d'acqua deve essere impiegata **esclusivamente** per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
 - c. il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 - d. oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
 - e. durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;

- f. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino; acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
 - g. la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita di un *rescue-can/baywatch* o *rescue tube*;
 - h. sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.
2. È rimessa alla valutazione del titolare/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.
3. Resta comunque fermo l'obbligo di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Articolo 10 - Obblighi per l'assistente bagnante

1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 C.P. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
2. Lo stesso deve:
- a. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - b. essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
 - c. stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - d. assicurare la costante presenza e non distogliersi dalle mansioni strettamente connesse con il servizio di salvataggio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
 - e. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato;
 - f. vigilare per il rispetto della presente ordinanza;

- g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
- h. segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili. Entro le successive 24 ore la predetta segnalazione dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione della scheda in **"Allegato 3"**;
- i. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- j. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
- k. segnalare con immediatezza al titolare/gestore (che a sua volta con immediatezza avviserà l'Autorità Marittima) eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- l. segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all'Autorità marittima o alle Forze di Polizia eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione prestando la dovuta collaborazione;
- m. conoscere l'esatta ubicazione delle dotazioni di primo soccorso prescritte dall'Ordinanza balneare della Regione Puglia del 16.04.2025 approvata con atto dirigenziale n. 251 in pari data;
- n. mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia.

Articolo 11 - Ulteriori disposizioni per le strutture balneari

- 1. Le strutture balneari devono essere dotate di:
 - a. un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
 - b. idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - c. le dotazioni di primo soccorso prescritte nella vigente Ordinanza Balneare della Regione Puglia;
 - d. tabella, esposta in modo e luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (**Allegato 1**);
 - e. tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:
 - ✦ **BANDIERA VERDE**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono favorevoli;
 - ✦ **BANDIERA GIALLA**: indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;

- ✦ **BANDIERA ROSSA:** segnala che la balneazione è sconsigliata o pericolosa per avverse condizioni meteomarine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di salvataggio. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.
2. I titolari/gestori di strutture balneari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità navali, informando la locale Autorità Marittima.
 3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi titolari/gestori di strutture balneari di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso. I titolari/gestori di strutture balneari possono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica da effettuarsi secondo la *check list* in "**Allegato 2**" alla presente Ordinanza. La predetta **check list** dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo. Tale guida costituisce un ausilio per il titolare/gestore sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

Articolo 12 - Piani collettivi di salvataggio

1. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli, qualora due o più strutture balneari attigue aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, è data facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad una struttura balneare, vi siano tratti costieri rocciosi e spiagge destinati alla libera fruizione, gestiti da Amministrazioni comunali.
2. L'Ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvataggio discendente dalla presente ordinanza, per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo, ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.
3. Coloro che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un "**Piano collettivo**" sottoscritto da tutti i titolari/gestori delle strutture balneari cui il piano si riferisce.
4. Il "**Piano collettivo**" dovrà riportare l'indicazione puntuale delle strutture balneari tra le quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivocabile il tratto di arenile interessato. Lo stesso dovrà riportare anche:

- a. il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco e le relative generalità complete anche delle utenze telefoniche mobili;
 - b. l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche;
 - c. l'ubicazione della postazione di salvataggio;
 - d. l'elenco delle dotazioni di sicurezza e le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione;
 - e. l'esatta collocazione delle dotazioni di primo soccorso, così come previste dall'Ordinanza Balneare della Regione Puglia del 16.04.2025 approvata con atto dirigenziale n. 251, per ciascuna struttura balneare.
5. Il piano collettivo dev'essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Brindisi entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego del "Piano collettivo" pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non in linea con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli titolari/gestori di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti. Nel caso in cui nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari siano posizionate strutture di **giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiuntivo di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

Articolo 13 - Prescrizioni particolari

1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'Ordinanza sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Brindisi e ss.mm.ii., consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?ufficio=314255.
2. I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo per la vita umana verificatisi sia negli specchi acquei che nella limitrofa fascia costiera attraverso il

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112

o del

Si rammenta che tali numeri dovranno essere utilizzati solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.

3. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri 3 (tre). Chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
4. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
5. In ordine alla cartellonistica monitoria e alle bandiere di sicurezza, si suggerisce di adottare il modello di riferimento costituito dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), già sperimentato in vari territori italiani e francesi, e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa a segnaletica di sicurezza in acqua e bandiere di sicurezza in spiaggia. L'obiettivo è realizzare una segnaletica standardizzata, accessibile e coerente a livello nazionale e internazionale, per garantire maggiore familiarità e sicurezza all'utenza, anche straniera e non abituale.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. La presente ordinanza di Sicurezza Balneare in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo di questo Ufficio nonché sulla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?ufficio=314255 abroga e sostituisce la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 45 del 29.05.2024 del Circondario marittimo di Brindisi.
2. La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari, in luogo ben visibile dagli utenti, in formato di almeno 70 cm. x 100 cm., per tutta la durata della stagione balneare.
3. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica, antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, permessi, nulla osta comunque denominati, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti.
4. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono altresì gli utenti del mare dall'osservare tutte le regole più restrittive dettate dalla prudenza tese a prevenire

- a. del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
- b. degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione; • del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
- c. degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Brindisi, lì 09/05/2025

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Tc/Eli Luigi AMITRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.L.gs 07/03/2005 n.°82

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE		
La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.		
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)		
LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.		
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI BRINDISI	CANALE 16 VHF/FM (Ascolto h.24)	
▶ UFFICI	Tel. 0831 521022 – 0831 521 023	
▶ SEZIONE OPERATIVA	Tel. 0831 590219 (h24)	
▶ UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SAVELLETRI	Tel. 080 482 9190	
▶ DELEGAZIONE DI SPIAGGIA VILLANOVA	Tel. 0831 521022	
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118	
POLIZIA MUNICIPALE DI BRINDISI	Tel. 0831 229 522	
POLIZIA MUNICIPALE DI FASANO	Tel. 080 441 4254	
POLIZIA MUNICIPALE DI OSTUNI	Tel. 0831 331 994	
POLIZIA MUNICIPALE DI CAROVIGNO	Tel. 0831 995 959	
POLIZIA MUNICIPALE DI SAN PIETRO VERNOTICO	Tel. 0831 671 014	
POLIZIA MUNICIPALE DI TORCHIAROLO	Tel. 0831 622 236	
CARABINIERI	112	
POLIZIA DI STATO	113	
GUARDIA DI FINANZA	117	
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24)	115	
OSPEDALE “DI SUMMA - PERRINO” DI BRINDISI	Tel. 0831 537111	
OSPEDALE DI OSTUNI-FASANO	Tel. 0831 309111	
OSPEDALE DI SAN PIETRO VERNOTICO	Tel. 0831 670111	
CAMERA IPERBARICA OSP. VITO FAZZI VIA MOSCATI, LECCE	Tel. 0832 661 291 Tel. 0832 351 105	
ASCOLTO RADIO VHF/FM		
STAZIONI RADIO COSTIERE: (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)	
XI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)	
CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI – GUARDIA COSTIERA (H24)	Canale 16 (H24)	

“CHECK LIST” CONTROLLI BALNEAZIONE

Struttura Balneare _____

Località _____

	DESCRIZIONE CONTROLLO	SI/NO
1	Esposizione della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto in luogo ben visibile della struttura balneare;	
2	Esposizione, presso il pennone ed all'ingresso dello stabilimento di un cartello con i significati delle bandiere di segnalazione anche in lingua straniera;	
3	Esposizione, in modo ed in un luogo ben visibile, di una tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;	
4	Gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 20 metri l'uno dall'altro e ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse oppure di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione;	
5	Corridoi di lancio per l'esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti (larghezza minima di 10 mt. - gavitelli gialli/arancione distanziati collegati con sagola tarozzata ad intervalli di 20 mt (conformi alla vigente Ordinanza di disciplina del diporto nautico e ss.mm.ii.);	
6	Galleggianti di colore bianco, posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), ancorati al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,30 mt.);	
7	In caso di mancanza di acque sicure, apposita segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese e altre lingue più diffuse, riportante la seguente dicitura: “ATTENZIONE – ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA”;	
8	Moscone (o pattino) a remi, idoneo al servizio salvataggio e destinato esclusivamente al servizio salvataggio, in posizione tale da essere prontamente impiegato, con le seguenti caratteristiche: ✓ di colore rosso; ✓ recante la scritta “SALVATAGGIO” su entrambi i lati; ✓ completo di scalmiere; ✓ remi; ✓ un mezzo marinaio o gaffa; ✓ ancora; ✓ salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.	

9	Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione con relativa esposizione della bandiera;	
10	Una postazione di salvataggio ben visibile, per ogni 80 metri e/o multipli di fronte mare, sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore a metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata;	
11	Ad ogni postazione adibita al salvataggio dovrà essere disponibile la seguente dotazione: ✓ un binocolo; ✓ un paio di pinne; ✓ un fischietto; ✓ una maschera subacquea; ✓ le relative bandiere; ✓ un megafono;	
12	L'Assistente bagnanti deve essere abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;	
13	L'Assistente bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta "SALVATAGGIO";	
14	L'Assistente bagnanti deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività;	
15	L'Assistente bagnanti deve stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;	
16	Posizionamento, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, di due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;	
17	200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;	
18	Ombrelloni posti con distanza metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila;	

19	Esposizione dell'abaco delle informazioni al cittadino (cartello norma etica);	
20	Esposizione all'ingresso delle strutture balneari di copia dell'ordinanza "balneare" della Regione Puglia (70X100);	
21	Predisposizione di idonei percorsi per soggetti diversamente abili;	
22	Presenza presso la struttura balneare di apposita segnaletica identificatrice dei servizi igienici per disabili;	
23	Obbligo di detenzione presso la struttura balneare di apposita sedia per il trasporto e l'accesso al mare di soggetti diversamente abili;	
24	Fascia della battigia (5 mt.) adibita al transito - libera da ombrelloni, sedie, sdraio o altro (ad esclusione dei mezzi di soccorso);	
25	Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili, pronte, per l'uso, le dotazioni di primo soccorso stabilite dalla vigente ordinanza balneare della Regione Puglia: ✓ n°1 pallone AMBU e n° 1 pallone AMBU pediatrico con maschere e reservoir; ✓ n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, due bombole di ossigeno normobarico da litri tre dotate di valvola riduttrice flussometrica integrata, manometro e mascherina con tubo di collegamento; ✓ saturimetro; ✓ pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca; ✓ n°1 barella (tavola spinale con ragno o, ai fini di una migliore trasportabilità del paziente, toboga); ✓ n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388; ✓ un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo.	

Alla CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA
COSTIERA DI BRINDISI
TEL. 0831/521022
PEC: cp-brindisi@pec.mit.gov.it

SCHEDA RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(da compilarsi entro 24 h dall'evento)

DATA EVENTO ____/____/____	ORA EVENTO ____:____
TIPOLOGIA: (specificare la tipologia dell'evento e le modalità di intervento – es. salvataggio a nuoto, a distanza, recupero con pattino, ricerca disperso, etc.)	
LUOGO DELL'EVENTO:	☐ Struttura Balneare ☐ Spiaggia libera ☐ Località
LUOGO DELL'INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare ☐ distanza dalla battigia metri
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	☐ Calmo ☐ Poco Mosso

	☐ Mosso ☐ Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO	☐ Bandiera rossa issata ☐ Bandiera gialla issata ☐ Bandiera verde issata ☐ Altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, qualora nota)
DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO: (se eventualmente disponibili)	COGNOME _____ NOME _____ DATA DI NASCITA ____/____/_____ LUOGO DI NASCITA _____ (PROV. _____) RESIDENZA _____ COMUNE _____ (PROV. _____) EVENTUALE NAZIONALITA ESTERA _____ _____ SESSO _____ ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)
TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL'INCIDENTE	
☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO	☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI

☐ DOLORE AL TORACE ☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MAL DI TESTA	☐ TRAUMA (Parte del corpo interessata _____) ☐ ALTRO _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____	
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE	_____ _____ _____

Data _____

FIRMA

Alla CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA
COSTIERA DI BRINDISI

COMUNE DI _____

Io sottoscritto _____, nato a _____ il
____/____/____, in qualità di titolare/gestore (*barrare la casella corrispondente*) dello
Stabilimento Balneare/Struttura balneare (*barrare la casella corrispondente*)
_____ (*indicare il nome*),
in Località _____,

COMUNICO

Che lo Stabilimento Balneare/Struttura balneare (*barrare la casella corrispondente*) sarà
aperto per attività di balneazione nel periodo facoltativo dalla data/fino alla data (*barrare
la casella corrispondente*) del ____/____/____.

Data _____

FIRMA

N.B. Qualora lo Stabilimento Balneare/Struttura balneare dovesse aprire nel periodo
compreso dal 17 maggio c.a. al 31 maggio c.a. (estremi inclusi) o dal 15 settembre c.a. al
21 settembre c.a. (estremi inclusi) il Titolare/Gestore si assume l'obbligo di organizzare il
Servizio di Assistenza e Salvataggio tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00 come
indicato nell'articolo 8 e seguenti della presente ordinanza di Sicurezza Balneare.